



00198 Roma - Via Aniene, 14  
T. 06.48.07.35.01 - F. 06.48.07.35.48  
mefop@mefop.it  
mefopspa@pec.it  
[www.mefop.it](http://www.mefop.it)

## **Risposta Mefop alla consultazione della Covip**

---

**Schema del nuovo "Regolamento in materia di procedura  
sanzionatoria della Covip"**

*Roma, 9 dicembre 2019*

**Mefop**  
Tel. 06.48.07.35.30  
Email. [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it)

## Considerazioni Mefop

Mefop esprime il proprio apprezzamento per l'attività svolta dall'Autorità di vigilanza di revisione complessiva del Regolamento oggetto della presente consultazione.

Si evidenziano di seguito alcune considerazioni ed elementi di riflessione puntuali.

In primo luogo, di particolare rilievo è l'espressa previsione – derivante dal nuovo tenore testuale dell'art. 19-*quinquies* del D.Lgs. 252/05 – del non procedersi alla contestazione nei casi di mancanza di pregiudizio o per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare.

Alla luce dei più recenti orientamenti della Corte Costituzionale<sup>1</sup>, a mente dei quali il principio della retroattività della *lex mitior* sopravvenuta si applica anche alle sanzioni amministrative, si suggerisce di esplicitare che questa disposizione è applicabile anche ai procedimenti in corso, in deroga alla previsione di cui all'**art. 15** dello Schema di Regolamento, che stabilisce che ai procedimenti sanzionatori in essere e alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento continuino ad applicarsi le disposizioni contenute nel Regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla deliberazione Covip del 30 maggio 2007.

Con riferimento alle fasi della procedura e al riparto di competenze (**artt. 3 e 4**), prendendo spunto dal procedimento sanzionatorio Consob, esse potrebbero essere suddivise come segue:

1. ispettiva/cartolare, accertamento delle violazioni e conseguente tempestiva notifica della contestazione agli interessati e all'obbligato in solido, di competenza del Servizio Vigilanza Fondi pensione;
2. istruttoria, di ricezione delle controdeduzioni, acquisizione di documenti, eventuale audizione, elaborazione della relazione di accompagnamento della proposta comminatoria o di archiviazione di competenza del Servizio Legale e Contenzioso;
3. decisoria, articolata a sua volta in fase **a)** di valutazione della relazione, che – al netto della proposta – venga portata a conoscenza degli interessati con la concessione di un breve termine per una sintetica eventuale replica, **b)** e fase di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, con relativa notifica e pubblicazione, di competenza del Servizio Legale e Contenzioso e dell'organo di vertice della Covip.

Questa ripartizione, che resta coerente con le norme primarie, sembrerebbe meglio rispondere all'esigenza di separazione delle funzioni tra chi istruisce il procedimento e chi assume la decisione finale.

---

<sup>1</sup> Il riferimento è alla Sent. n. 63/2019, relativa all'applicazione della sanzione amministrativa per abuso di informazioni privilegiate. Il testo della Sentenza è disponibile sul sito della Corte Costituzionale al seguente link <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=63>

Con riferimento all'**art. 5**, comma 2, nel caso di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza, può essere opportuno individuare dei termini certi entro i quali debba avvenire il completamento della valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione della sanzione, collegandoli ai termini di espletamento della vigilanza cartolare, fatta salva l'eventuale necessità di interlocuzione successiva con gli interessati.

In relazione al comma 3 del medesimo art. 5, l'accertamento delle violazioni dovrebbe essere perfezionato a decorrere dalla data della conclusione dell'accertamento ispettivo, come già previsto dal previgente Regolamento. Conseguentemente si suggerisce di riformulare il comma come segue: *"Per le irregolarità riscontrate nel corso di ispezioni, l'accertamento delle violazioni si intende perfezionato a decorrere dalla data di conclusione della verifica ispettiva, comunicata per iscritto al fondo pensione o alla società che gestisce la forma pensionistica complementare"*. Anche in questo caso potrebbe essere opportuno stabilire un termine certo dall'ultimo accesso presso la sede del fondo pensione o alla società che gestisce la forma pensionistica complementare entro cui la verifica ispettiva debba essere conclusa.

Con riferimento al comma 4 della stessa norma, si suggerisce di ripristinare la formulazione del Regolamento previgente, indicando, quale termine di decorrenza per l'avvio del procedimento sanzionatorio, la data di ricezione della segnalazione pervenuta, fatta salva la necessità di un completamento dell'istruttoria a mezzo di vigilanza cartolare o ispettiva, nei quali casi si applicherebbero rispettivamente le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 o 3.

Con riferimento alla lettera di contestazione (**art. 6**) si suggerisce di indicare altresì la data di accertamento della violazione, in conformità al precedente art. 5. Inoltre, al fine di favorire il diritto di accesso alla documentazione, potrebbe risultare utile indicare il Servizio presso il quale può essere presa visione dei documenti istruttori.

Quanto al termine per presentare le controdeduzioni (**art. 8**), una volta ricevuta la lettera di contestazione, gli interessati dovrebbero avere ampio accesso a tutti gli atti alla base dell'accertamento della violazione, con conseguente sospensione del termine per la presentazione delle controdeduzioni dal momento della richiesta all'invio della documentazione presente agli atti. Sarebbe inoltre opportuno introdurre la possibilità di richiedere una proroga del termine con specifica istanza debitamente motivata (es. per la complessità degli addebiti).

Relativamente all'eventuale audizione (**art. 9**) – che ad avviso della scrivente dovrebbe di norma avvenire in presenza dell'organo di vertice della Covip e del Servizio Legale e Contenzioso – riprendendo il Regolamento previgente, si suggerisce di attenuare il divieto di svolgimento per delega, eventualmente precisando che il rappresentante debba essere informato dei fatti. Analogamente, si potrebbe valutare di attenuare l'invito a evitare duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi, atteso che l'audizione ha proprio lo scopo di meglio chiarire e spiegare le proprie argomentazioni in contraddittorio con l'organo di vertice della Covip ed il Servizio Legale e Contenzioso, offrendo l'opportunità di approfondire le controdeduzioni ricevute. Si reputa, da ultimo, forse troppo stringente il divieto di produrre documentazione integrativa nel corso dell'audizione che dovesse tenersi oltre il termine per l'invio delle controdeduzioni. La



normativa primaria, infatti, non sembra vietare tale tipo di integrazione né sembra sussistere un obbligo di allegazione soggetto a termine decadenziale connesso al termine per la presentazione delle controdeduzioni, tant'è che argomenti aggiuntivi possono pacificamente essere proposti in sede di impugnazione del provvedimento sanzionatorio. D'altra parte, l'acquisizione di ulteriori argomentazioni o documenti non può che contribuire ad un più efficace esercizio del potere sanzionatorio.

Sarebbe, infine, opportuno introdurre nell'ambito dell'**art. 11** un termine massimo (es. 5 anni), decorso il quale i soggetti sanzionati possano chiedere la cancellazione del provvedimento dal sito web di Covip.

Nel restare a disposizione per qualsiasi approfondimento, l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.